

FONDAZIONE UNIMI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

CODICE ETICO (ALLEGATO I)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13/10/2021

Sommario

Premessa	3
Capitolo 1 – Principi generali.....	4
1.1 – Principio di legalità	4
1.2 – Osservanza delle procedure interne	4
1.3 – Rispetto delle deleghe e del mandato.....	4
1.4 – Comportamenti in materia sociale	5
1.5 – Comportamenti in materia politica	5
1.6 – Comportamenti con gli organi istituzionali.....	5
1.7 – Comportamenti tra dipendenti, collaboratori e consulenti.....	5
Capitolo 2 – Principi generali in materia di conflitto di interessi	7
2.1 – Obbligo di fedeltà	7
2.2 – Obbligo di astensione	7
2.3 – Obbligo di trasparenza	8
2.4 – Attività collaterali.....	8
2.5 – Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni.....	9
Capitolo 3 – Regole di comportamento	10
3.1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza (artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001)	10
3.2 – Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e telematici (art. 24- <i>bis</i> D. Lgs. n. 231/2001)	10
3.3 – Gestione della Cassa (artt. 25- <i>bis</i> e 25- <i>octies</i> D. Lgs. n. 231/2001).....	11
3.4 – Attività di Open Innovation e Technology Transfer (artt. 25- <i>bis</i> .1 e 25- <i>novies</i> D. Lgs. n. 231/2001) .	11
3.5 – Gestione della contabilità e del bilancio (art. 25- <i>ter</i> D. Lgs. n. 231/2001)	12
3.6 – Liberalità, regali, omaggi e spese di rappresentanza (art. 25- <i>ter</i> D. Lgs. n. 231/2001).....	12
3.7 – Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> D. Lgs. n. 231/2001)	13
3.8 – Gestione degli adempimenti in materia ambientale (art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. n. 231/2001)	14
3.9 – Gestione degli adempimenti fiscali (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D. Lgs. n. 231/2001).....	14
Capitolo 4 – Segnalazione di violazioni del Codice Etico	15

Premessa

La Fondazione UNIMI (“Fondazione UNIMI” o la “Fondazione”) ha ritenuto necessario adottare un Codice Etico, da ultimo aggiornato parallelamente ai nuovi contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello 231”) adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (“Decreto 231”).

Il Codice ha la funzione principale di perseguire l'azione di prevenzione e contrasto della commissione dei reati di cui al Decreto 231, compiuti o tentati nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione. In altri termini, esso vuole evidenziare le linee guida e i principi direttivi che devono ispirare i comportamenti di tutte le risorse della Fondazione ed è il principale mezzo di diffusione e rispetto della cultura dell'etica all'interno della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, delle direzioni, uffici e funzioni di staff, dipendenti e consulenti a qualunque livello, nel rispetto reciproco e trasversale della correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e condivisione dei valori indicati nel presente documento.

L'osservanza del presente Codice è imprescindibile per garantire comportamenti responsabili per il conseguimento e l'osservanza dei più elevati standard etici e di condotta nei rapporti tra tutti i soggetti Destinatari del Modello 231, di cui il presente documento costituisce allegato.

I “Destinatari”, come definiti nella Parte Generale del Modello 231, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Codice e a conformarsi alle sue regole comportamentali, al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare le linee di indirizzo per l'attività della Fondazione, nonché in qualsiasi altra decisione o azione relativa alla gestione della stessa.

Altresì, il Direttore Generale e tutti gli altri dipendenti della Fondazione, nel dare concreta attuazione all'attività della stessa, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno della Fondazione – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la stessa.

Il presente Codice integra e non sostituisce quanto disposto nella Parte Generale e nella Parte Speciale del Modello 231. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione.

Capitolo 1 – Principi generali

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- operare con onestà ed integrità, buona fede e trasparenza nei rapporti intercorrenti fra loro, con le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, i fornitori, le persone fisiche, gli enti o le società con cui la Fondazione ha rapporti contrattuali o di lavoro, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità e astenendosi in caso di conflitti di interesse;
- osservare le disposizioni legali proprie dell'ordinamento giuridico in cui opera la Fondazione, nel rispetto delle procedure, linee guida e informative di volta in volta approvate e diffuse dalla Fondazione stessa;

Di seguito i principi e valori fondamentali:

1.1 – Principio di legalità

La Fondazione ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera.

Ogni dipendente della Fondazione deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i paesi in cui la stessa si possa trovare ad operare.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Fondazione. Quest'ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

1.2 – Osservanza delle procedure interne

I Destinatari s'impegnano, nello svolgimento dei rispettivi compiti e compatibilmente con le rispettive clausole contrattuali, all'osservanza dello Statuto, del Regolamento del Personale e degli ulteriori regolamenti interni, del Modello 231, e delle procedure interne della Fondazione loro applicabili.

1.3 – Rispetto delle deleghe e del mandato

I Destinatari che compiono atti per conto della Fondazione in virtù di mandati o deleghe conferite, devono agire nei limiti e nel rispetto delle stesse. È vietato ai soggetti sopraindicati, al di fuori di tali limiti impegnare o far credere di poter impegnare la Fondazione nell'espletamento dei loro compiti e funzioni.

I Destinatari s'impegnano, inoltre, ad effettuare ogni attività a loro demandata, operazione e/o transazione nel rispetto delle rispettive deleghe, poteri e mandati ricevuti, in modo tale da rendere sempre possibile l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione/attività svolta, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.

1.4 – Comportamenti in materia sociale

La Fondazione si impegna a sostenere gli organismi a finalità sociale e assistenziale; ma in nessun caso la Fondazione o il suo personale devono trarre profitto o qualsiasi altra utilità da questi interventi.

1.5 – Comportamenti in materia politica

La Fondazione si impegna a non finanziare alcun movimento o partito politico, sia in Italia che all'estero, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste di propaganda politica.

Salvo quanto sopra previsto, la Fondazione può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza scopi di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello spettacolo, dello sport e dell'arte sono destinati solo ad eventi che offrano garanzia di qualità, o per i progetti ai quali la Fondazione possa apportare costruttivamente la propria esperienza.

1.6 – Comportamenti con gli organi istituzionali

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o Internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione, volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Fondazione.

In particolare, ogni rapporto con gli incaricati di un pubblico servizio, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, sarà gestito esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dalla Fondazione.

1.7 – Comportamenti tra dipendenti, collaboratori e consulenti

I rapporti tra dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti e della libertà delle persone.

In particolare, non devono essere fatte discriminazioni o ritorsioni per ragioni di razza, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso (“miscondotta comportamentale”).

Il termine “miscondotta comportamentale” è utilizzato per definire l’atto di offendere, umiliare o discriminare intenzionalmente altre persone.

Non esiste una descrizione esclusiva né esaustiva di tutte le azioni che possono essere realizzate a tal fine. Possono essere intraprese singole azioni o una combinazione delle stesse, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- discriminazione razziale;
- discriminazione di genere;

- discriminazione religiosa;
- molestie sessuali;
- *mobbing*.

Tutti i Responsabili dei vari uffici devono esercitare i poteri connessi alle deleghe e istruzioni ricevute con obiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

Tutti i componenti dei vari uffici, a loro volta, devono prestare la massima collaborazione ai propri superiori gerarchici o coordinatori, cosicché si renda possibile una valutazione corretta ed equa del relativo operato.

Capitolo 2 – Principi generali in materia di conflitto di interessi

La Fondazione UNIMI, in coerenza con i valori di onestà e correttezza, si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interessi.

I Destinatari devono mantenere una posizione di indipendenza nell'espletamento della loro attività lavorativa, al fine di evitare di assumere decisioni o compiere atti versando in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi, ove, per conflitto di interessi si intende la situazione che si verifica quando un soggetto è portatore di un interesse secondario proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse interferisca con quello primario della Fondazione nell'ambito dei processi rilevanti.

Ogni situazione che possa manifestare un conflitto con gli interessi della Fondazione deve essere tempestivamente comunicata alla struttura deputata al presidio secondo le regole della Fondazione. Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto, inoltre, deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

2.1 – Obbligo di fedeltà

I Destinatari si obbligano a non accettare e comunque a non svolgere per conto proprio o di terzi, persone fisiche o giuridiche, alcun incarico per lo svolgimento di attività che siano in concorrenza con l'attività della Fondazione, eccezion fatta che per i rapporti di lavoro o di collaborazione presso l'Università.

2.2 – Obbligo di astensione

Ciascun Destinatario deve astenersi dal concorrere all'adozione di decisioni di qualunque tipologia ed allo svolgimento di attività che possano coinvolgere, direttamente od indirettamente, interessi di natura economica e non economica propri o di soggetti ad essi collegati.

I Destinatari hanno l'obbligo di astensione anche qualora sussistano gravi ragioni di opportunità o convenienza.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di astensione da qualsiasi attività esterna che possa incidere sulle attività della Fondazione qualora:

- svolgano incarichi - ad eccezione di quelli espressamente consentiti o comunque strettamente connessi alle attività della Fondazione in quanto relativi ad attività svolte presso l'Università di Milano - presso enti o comitati preposti al finanziamento, alla sorveglianza e alla valutazione delle attività della Fondazione;
- svolgano incarichi presso comitati o organi di governo e/o centri di ricerca che possano essere potenziali concorrenti della Fondazione nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali o internazionali;
- svolgano incarichi presso società, enti ed altre istituzioni con le quali la Fondazione potrebbe instaurare rapporti di natura commerciale, finanziaria, di assistenza e/o trasferimento tecnologico di qualsiasi tipo.

La volontà di astenersi deve essere manifestata per iscritto dal soggetto che versa in situazione di conflitto di interessi ed adeguatamente motivata.

La disposizione in esame non trova applicazione qualora il soggetto per cui si presta l'attività esterna sia l'Università.

2.3 – Obbligo di trasparenza

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi e regolamenti, i Destinatari sono tenuti ad informare periodicamente la Fondazione di tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, retribuiti ovvero svolti a titolo gratuito, in essere o cessati nell'arco dell'ultimo biennio, precisando:

- a) se essi o i loro parenti entro il quarto grado o i conviventi abbiano ancora rapporti economici o finanziari con il soggetto con cui ha instaurato i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se gli stessi rapporti siano intercorsi o intercorrano con individui che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti le mansioni dagli stessi svolte e le pratiche a loro affidate.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti da pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Non rilevano ai fini del presente paragrafo le seguenti attività:

- la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- la partecipazione a convegni, seminari o attività occasionali di docenza;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il Dipendente è posto in posizione di aspettativa o di distacco;
- collaborazioni, incarichi, nonché qualsiasi tipologia di rapporto in essere con l'Università.

I componenti degli Organi della Fondazione comunicano, in particolare, gli interessi economici e finanziari che possono porli in conflitto di interessi con la funzione preposta e dichiarano, altresì, se i loro parenti entro il quarto grado o i conviventi esercitano attività politiche, professionali od economiche comportanti il coinvolgimento degli stessi nelle decisioni od attività della Fondazione.

2.4 – Attività collaterali

I Destinatari del presente Codice non devono accettare da soggetti diversi dall'Università e dalla Fondazione UNIMI retribuzioni o altre utilità per il compimento di atti o l'esecuzione di prestazioni rientranti nelle mansioni o nelle funzioni cui sono preposti.

I Dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, non accettano incarichi di collaborazione con persone fisiche o giuridiche che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività rientranti nella loro competenza.

I collaboratori sono tenuti ad informare la Fondazione qualora abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, incarichi di collaborazione con soggetti terzi che hanno, o hanno avuto, interessi in attività o sulle decisioni inerenti l'incarico a loro affidato.

Si invitano inoltre i Destinatari ad utilizzare l'indirizzo email odv231@fondazioneunimi.com per dare tempestiva comunicazione in merito all'insorgere e/o al venire meno di cause e/o situazioni di conflitto di interessi, nonché per avere chiarimenti sul medesimo argomento.

2.5 – Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni

Nel rispetto della normativa vigente, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare alla Fondazione l'eventuale propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle sue mansioni o possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio di riferimento.

Le disposizioni dei commi precedenti non trovano applicazione qualora i Destinatari aderiscano od abbiano aderito a partiti politici o sindacati.

Capitolo 3 – Regole di comportamento

3.1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza (artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001¹)

La Fondazione collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualsiasi pubblica amministrazione o istituzione pubblica nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di dirigenti, funzionari o impiegati della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della P.A., ovvero al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Fondazione

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso divieto di sfruttare o vantare eventuali vincoli di amicizia o di altra natura con un Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di pubblico servizio, affinché questo si configuri quale intermediario verso un altro Pubblico Ufficiale, al fine di assumere o far assumere ingiustificatamente decisioni in favore della Fondazione ovvero influenzare illecitamente posizioni a favore della Fondazione.

La Fondazione dà piena e scrupolosa osservanza alle norme disposte dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza nelle loro funzioni ispettive e non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta da essa e supporta attivamente con i propri dipendenti e collaboratori le procedure istruttorie. La Fondazione effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

Nei rapporti con le istituzioni regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali la Fondazione si impegna ad agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice.

3.2 – Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e telematici (art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/2001²)

Ciascuno dei Destinatari del presente Codice ha la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro. A tal fine egli deve il massimo rispetto alle procedure operative e di sicurezza stabilite dalla Fondazione.

Le informazioni ed i documenti riservati, i dati personali dei dipendenti e dei soggetti con i quali la Fondazione ha rapporti contrattuali, i progetti di lavoro, il *know-how* ed i processi tecnologici vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Fondazione

¹ Reati contro la Pubblica Amministrazione;

² Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ai dipendenti diretti destinatari della richiesta o che, comunque, ne venissero a conoscenza è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Fondazione, tramite il proprio superiore diretto.

3.3 – Gestione della Cassa (artt. 25-bis e 25-octies D. Lgs. n. 231/20013)

La Fondazione si impegna a prevenire la falsificazione e la messa in circolazione (acquistando e/o vendendo) di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata contraffatte.

È vietato sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È fatto divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni o denaro.

È fatto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore a quelli consentiti per legge.

La Fondazione si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. I Destinatari non devono, in alcun modo ed in alcuna circostanza, ricevere od accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

3.4 – Attività di Open Innovation e Technology Transfer (artt. 25-bis.1 e 25-novies D. Lgs. n. 231/2001⁴)

La Fondazione deve fermamente nella concorrenza vivace e nel libero mercato ed esercita la propria attività in ottemperanza ai requisiti della normativa nazionale e comunitaria in materia di antitrust.

L'esercizio e la promozione, tramite le proprie attività di Open Innovation, di una concorrenza leale rappresenta, infatti, una condizione necessaria per lo sviluppo e la crescita della Fondazione e delle *Start-up* ospitate.

La Fondazione, inoltre, riconosce una preminente rilevanza alla proprietà intellettuale o industriale, in ogni forma prevista dalla legge (diritto d'autore, marchi, brevetti o altro), e richiede il rispetto delle relative norme di legge. In particolare:

- le opere d'ingegno protette dal diritto d'autore, siano esse della Fondazione o di terzi, non possono essere riprodotte senza le necessarie autorizzazioni;
- è vietato ai Destinatari di utilizzare o alterare, in qualsiasi forma e/o modo e a qualsiasi scopo, beni o oggetti protetti da un diritto di proprietà industriale, senza il consenso dei titolari del diritto e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

³ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

⁴ Delitti contro l'industria e il commercio e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

3.5 – Gestione della contabilità e del bilancio (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001⁵)

La comunicazione, all'interno ed all'esterno della Fondazione, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erranee, ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura e contenuto per la Fondazione.

Pertanto, la Fondazione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi informativi, su esso gravanti, in modo tempestivo, chiaro, preciso e completo ed esige che ogni operazione effettuata sia correttamente registrata.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Fondazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Tutto il personale della Fondazione coinvolto nel processo di formazione del bilancio deve: (i) fornire informazioni chiare e complete; (ii) assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; (iii) segnalare la presenza di conflitti di interesse.

3.6 – Liberalità, regali, omaggi e spese di rappresentanza (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001)

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati, infine, i Destinatari del presente codice non chiedono, per sé o per altri, né accettano doni o altre utilità, salvo quelli dell'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

I Destinatari del presente Codice non sollecitano, per sé o per altri, né accettano, doni o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da un proprio subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello stesso. I Destinatari, altresì, non offrono doni o altre utilità a un proprio sovraordinato, né ai suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Doni, omaggi, o altre utilità, quindi, possono essere corrisposti o ricevuti solo se qualificabili come atti di mera cortesia commerciale. Tali prestazioni non devono essere idonee a minare l'integrità e/o la reputazione commerciale di una delle parti e non devono poter essere interpretate, oggettivamente, come finalizzate ad acquisire vantaggi in maniera impropria.

⁵ Reati societari;

3.7 – Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001⁶)

La Fondazione è impegnata da sempre a promuovere, diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, tenendo come principale riferimento il D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., sviluppando la consapevolezza dei rischi e l'attitudine a comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti; sul piano della prevenzione opera per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un obiettivo primario della Fondazione è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie.

La Fondazione non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

I Destinatari non devono sottoporre gli altri Destinatari a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la Fondazione sono responsabili della buona gestione e del rispetto dei principi posti a tutela della salute, sicurezza ed ambiente.

La Fondazione s'impegna, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a mantenere un ambiente di lavoro attento alla sicurezza ed a dotare i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, a seconda dell'attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità.

A tal fine, la Società Fondazione è tenuta ad informare tutti i dipendenti ed i collaboratori delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure in materia di sicurezza e salute adottate dalla Fondazione.

La Fondazione s'impegna a mantenere i propri uffici e sistemi operativi in modo tale da rispettare tutti gli standard di sicurezza.

I dipendenti ed i collaboratori s'impegnano, nell'ambito delle regole di svolgimento del proprio incarico, a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla Fondazione.

La Fondazione svolgerà verifiche periodiche per accertare che tutte le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate, nonché provvederà ad intervenire prontamente, laddove si rendessero necessari interventi correttivi.

Infine, in caso di emergenza sanitaria causata dall'esposizione ad agenti patogeni, la Fondazione si impegna a rispettare la normativa nazionale e le indicazioni di volta in volta fornite dalle Autorità volte al contenimento del c.d. "rischio biologico", adottando tutte le misure di prevenzione necessarie e fornendone tempestiva informazione ai dipendenti.

I dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza.

È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti e collaboratori che sollevino, in buona fede, questioni in materia di sicurezza e salute.

⁶ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3.8 – Gestione degli adempimenti in materia ambientale (art. 25-*undecies* D. Lgs. n. 231/2001⁷)

La Fondazione contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente.

Gestisce la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

A tal fine, la Fondazione si impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali;
- correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
- svolgere le relative verifiche periodiche;
- gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
- selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso delle autorizzazioni richieste per legge.

3.9 – Gestione degli adempimenti fiscali (art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. n. 231/2001⁸)

La Fondazione si impegna ad adempiere alle obbligazioni tributarie e alla regolare presentazione delle dichiarazioni tributarie previste dalla legge, chiaro, preciso e completo.

Tutto il personale della Fondazione coinvolto nella predisposizione delle dichiarazioni deve garantire che i dati ivi riportati siano corrispondenti a quelli presenti in contabilità.

In particolare, deve essere garantita la completezza, la tracciabilità e la conservazione della documentazione contabile a sostegno delle dichiarazioni.

Tutte le transazioni e le operazioni che prevedono l'emissione di fatture devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Fondazione previene l'emissione di fatture false, incomplete o per operazioni inesistenti e vigila affinché queste siano predisposte in modo chiaro, preciso e completo, esigendo che ogni operazione effettuata sia correttamente registrata.

⁷ Reati ambientali;

⁸ Reati tributari;

Capitolo 4 – Segnalazione di violazioni del Codice Etico

I principi enucleati nel presente Codice possono essere rispettati esclusivamente con lo sforzo congiunto di tutti. È responsabilità di ogni soggetto aderire al presente Codice.

La Fondazione consente a ciascun Destinatario e a ogni altra persona che partecipa alle proprie attività, sia individualmente che in gruppo, la possibilità di segnalare eventuali violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Codice, relativi a casi di condotta comportamentale commessa dai Destinatari del Codice stesso, secondo le modalità previste dal par. 3.5 della Parte Generale del Modello 231.

La segnalazione, per la gestione della quale si rimanda al par. 3.5 della Parte Generale del Modello 231, effettuata all'Organismo di Vigilanza ("O.d.V.") può pervenire anche in forma anonima, purché si tratti di fattispecie circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si sia venuti a conoscenza.